

TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione civile

Il Giudice

Sciogliendo la riserva del 27/04/2017;
letti gli atti di causa ed esaminati i documenti allegati;
vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che, per quanto documentato in atti e riconosciuto dalla banca opposta, la garanzia rilasciata da Roberto per avallo della cambiale emessa dalla srl contestualmente alla sottoscrizione del mutuo chirografario di euro 300.000,00 è limitata alle obbligazioni assunte dalla società opponente in relazione al predetto mutuo e che, pertanto, l'opponente sig. è tenuto al pagamento solamente dell'importo di euro 157.769,76 riferibile a detto finanziamento e non anche dell'ulteriore importo di euro 109.688,06 riferibile al diverso rapporto di conto corrente bancario per il quale il sig. non ha rilasciato alcuna garanzia;
che, tuttavia, gli altri motivi di opposizione non appaiono idonei a paralizzare le ragioni creditorie della parte opposta;
che con riferimento alle eccezioni di nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per la mancata sottoscrizione degli stessi da parte della banca opposta, è sufficiente osservare che le scritture negoziali acquisite in atti costituiscono, a ben vedere, atti di accettazione di precedenti proposte trasmesse dalla banca e sottoscritti dalla società srl (cfr. docc. 3 e 14 del fascicolo monitorio);
che gli altri motivi di opposizione concernenti il *quantum debeatur*, allo stato e salvo maggiori approfondimenti istruttori, non appaiono *ictu oculi* fondati, posto che dalla documentazione acquisita in atti non risulta all'evidenza l'applicazione di poste contabili non dovute ed in particolare di commissioni ed interessi *contra legem* neanche di natura anatocistica o usuraria;
che, in definitiva, sussistono i gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c. per sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto limitatamente al sig. per la porzione di debito di euro 109.688,06, ferma restando l'esecuzione provvisoria per il residuo importo di euro 157.769,76 nei confronti del medesimo e per l'intero importo ingiunto nei confronti degli altri due opposenti;
rilevato, infine, che la controversia riguarda la materia bancaria ed è perciò sottoposta ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.28/2010 al previo esperimento della



procedura di mediazione obbligatoria;

pqm

- sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Roberto limitatamente all'importo di euro 109.688,06;
- conferma la provvisoria esecuzione del medesimo decreto nei confronti di Roberto relativamente alla minor somma di euro 157.769,76 oltre agli interessi convenzionali così come richiesti nel ricorso monitorio;
- respinge la richieste di sospensione della provvisoria esecuzione concessa nei confronti degli altri due opposenti;
- assegna alle parti, ex art. 5 d.lg. n. 28/2010, il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza);
- rinvia la causa all'udienza del 22/11/2017 ore 9,30 per la prosecuzione del giudizio.

Si comunichi.

Roma, lì 4/5/2017

IL CASO.it
Il Giudice
dr. Giuseppe Russo

